



# COMUNE DI MONTEBELLO JONICO

Provincia di Reggio Calabria

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 18 DEL 30/07/2015

**OGGETTO: D.LGS. 15 NOVEMBRE 1993, N. 507. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DA APPLICARE CON RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI** il giorno **TRENTA** del mese di **LUGLIO**, alle ore **16,00**, presso la delegazione municipale di Saline Joniche, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone di:

NOME E COGNOME		CARICA	Pres.	Ass.
Ugo	SURACI	Sindaco	SI	
Caterina Chiara	MACHEDA	Vice Sindaco	SI	
Pasquale	BILLARI	Assessore	SI	
Maria	FOTI	Assessore		SI
Carmelo	SCHIMIZZI	Assessore	SI	

Assiste il Segretario Dott.ssa Patrizia BOGNONI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

### LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Assessore al Bilancio;

Premesso che :

- il Capo I del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, dello stesso D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come modificato dall'art. 10, comma 1, della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, testualmente recita:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 30/07/2015

*"5. In deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno."*

- l'art. 17, comma 1-bis, del citato D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, introdotto dall'art. 10, comma 1, lett. c), della Legge 23 dicembre 2001, n. 448, così dispone:  
*"1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente."*
- l'art. 2-bis del D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2002 n. 75, reca ulteriori precisazioni in ordine alla esenzione dell'imposta per le insegne di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati.
- l'art. 11, comma 10, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 30, comma 17, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 così dispone:  
*"10. Le tariffe e i diritti di cui al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino a un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato."*
- l'art. 1 del D.P.C.M. del 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria, di cui all'art. 12 del richiamato D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- l'art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:  
*"1. Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.  
1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo."*
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, così dispone:  
*"16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. ....omissis....."*
- l'art. 42, comma 2, lett. f), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 prevede che il Consiglio Comunale ha competenza, tra l'altro, relativamente alla istituzione ed all'ordinamento dei tributi, con esclusione delle determinazioni delle relative aliquote;
- l'art. 48 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 così dispone:  
*"1. ....omissis.....  
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della*



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.18 DEL 30/07/2015

*provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell'attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.*

3.

.....omissis.....”

- l'art. 1 comma 311 della Legge 27 dicembre 2007 n. 296 demanda ad “un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 marzo 2007” l'individuazione delle attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri quadrati.

**DATO ATTO** che con deliberazione del Consiglio Comunale, n. 31 del 25/10/1994, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità e di diritto sulle Pubbliche Affissioni, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507;

**DATO ATTO**, altresì, che l'Ente non si è avvalso della facoltà di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta anche per le insegne di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati;

**RITENUTO** di non dover determinare alcun incremento rispetto alle tariffe vigenti alla data del 31 dicembre /2014;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lg.vo del 18 agosto 2000 n. 267, dai Responsabili dei Settori interessati sulla proposta della presente deliberazione e qui integralmente trascritti.

Con votazione unanime,

## DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1. **Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, le tariffe applicate nell'anno 2014 ed indicate nel prospetto allegato A;
2. **Di stimare** il gettito complessivo dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del diritto sulle Pubbliche Affissioni in € 1.800,00, da iscriversi nel bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2015;
3. **Di allegare** copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015, così come disposto dall'art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Con separata ed unanime votazione, la Giunta Comunale, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito al fine di approvare gli schemi di bilancio, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, ultimo comma, del d.lgs. n. 267/2000.



## IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - COMUNE CLASSE V

**1. Pubblicità ordinaria (tariffa annua per metro quadrato)**

Superficie	Pubblicità ordinaria	Luminosa o illuminata
Fino a 1 mq.	8,26	16,53
Da mq. 1,5 a mq. 5,5	12,39	24,79
Da mq. 6 a mq. 8,5	18,59	37,18
Oltre mq. 8,5	24,79	49,58

**2. Pubblicità effettuata con veicoli in genere (tariffa annua per metro quadrato)**

Interna	Fino a 1 mq.	8,26
	Oltre 1 mq.	12,39
Esterna	Fino a un metro quadro	8,26
	Da mq. 1,5 a mq. 5,5	12,39
	Da mq. 6 a mq. 8,5	18,59
	Oltre mq. 8,5	24,79

Se la pubblicità è luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento

**3. Pubblicità effettuata per conto proprio su autoveicoli (tariffa annua per mq.)**

	Fino a 1 mq.	Oltre 1 mq.
Per autoveicolo con portata inf. A 3000 Kg.	49,58	74,37
“ “ sup. a 3000 Kg.	74,37	111,55
Per autoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie cat.	33,05	49,58

Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100 per cento. Per i veicoli con rimorchio la tariffa è raddoppiata

**4. Pubblicità effettuata con pannelli luminosi ( tariffa annua per mq. )**

	Fino a 1 mq.	Oltre 1 mq.
Effettuata per conto proprio dall'impresa	16,53	24,79
Effettuata per conto terzi	33,05	49,58

Per periodi non superiori a tre mesi , la tariffa è pari ad 1/10 della tariffa annua per ogni mese o frazione

**5. Pubblicità effettuata con proiezioni ( tariffa giornaliera )**

€ 2,07
Se la durata è superiore a trenta giorni, la tariffa giornaliera dopo tale periodo, è ridotta del 50%

**6. Pubblicità con striscioni**

	Fino a 1 mq.	Oltre 1 mq.
Tariffa per mq. e per ogni periodo di 15 gg. o frazione	8,26	12,39

**7. Pubblicità con aeromobili**

Tariffa per ogni giorno o frazione	€ 49,58
------------------------------------	---------

**8. Pubblicità con palloni frenati**

Tariffa per ogni giorno o frazione	€ 24,79
------------------------------------	---------

**9. Pubblicità mediante distribuzione di materiale pubblicitario, oppure persone circolanti con cartelli o altro**

Tariffa per ciascuna persona e per ogni giorno o frazione	€ 2,07
---	--------

**10. Pubblicità a mezzo di apparecchi amplificatori**

Tariffa per ciascun punto di pubblicità e per ogni giorno o frazione	€ 6,20
--	--------

**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – COMUNE CLASSE V**

*Misura del diritto per ciascun foglio fino a cm. 70x100 (art. 19)*

Per i primi 10 giorni	1,03
Per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione	0,31



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 30/07/2015

**PARERI SULLA PROPOSTA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE  
RESI AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS.VO N.267/2000**

Parere tecnico - amministrativo

Per quanto concerne la regolarità tecnico- amministrativo si esprime parere favorevole .  
29/07/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dot. Giuseppe Ceravolo

Parere contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole.  
29/07/2015

Il Responsabile del Settore Finanziario

Dot. Giuseppe Ceravolo



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 18 DEL 30/07/2015

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Sindaco**

Ugo Suraci

**Il Segretario Comunale**

Patrizia Bognoni

**ESTREMI DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto messo comunale dichiara che la presente deliberazione viene oggi affissa all'albo pretorio *on line* al n.ro **523** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Montebello Jonico, li **31 LUG. 2015**



**ESTREMI DI ESECUTIVITA'**

Attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **30 LUG. 2015** ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Il segretario Comunale  
Dott. ssa Patrizia BOGNONI